



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

CAPITOLATO TECNICO

(allegato a comunicazione di esbosco forzoso per piante secche colpite da bostrico)

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 13-9-1978, n. 52)

Proprietà o Piano di assestamento

CONSORZIO DEMANIO USI CIVICI ROTZO – PEDESCALA E SAN PIETRO

in Comune di **ROTZO** (VI)

Particella/e n **9/13** Località Bosco Sette

Denominazione lotto **”FITOSANITARIO BOSCO SETTE 2022”**

Massa stimata aleatoria **mc 200,00**

Valore complessivo **€ 4.000,00**

ROTZO, lì 24.10.2022

IL COMPILATORE: Dott. For. TONDELLO Matteo (FIRMA DIGITALE)

**SI APPROVA IL PRESENTE CAPITOLATO E SI RILASCIA
LICENZA DI TAGLIO N.DEL.....**

CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita in piedi di piante colpite da bostrico morte, secche o palesemente compromesse (per queste ultime limitatamente ai soggetti con chioma gialla o corteccia quasi assente) al prezzo di macchiatico base di € **20,00** al mc., **di massa aleatoria stimata** pari a mc 200 di piante radicate nelle particelle forestali n. 9/13 del Piano di Riassetto Forestale del Consorzio R.- P. e S.P.

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue:

Specie legnosa	mc (MASSA ALEATORIA)	Prezzo di Macchiatico €/mc.	Valore presunto €
ABETE ROSSO	200	20,00	4.000,00
TOTALE			

Art. 2 La vendita delle piante in piedi colpite da bostrico morte in piedi, secche o palesemente compromesse (per queste ultime limitatamente ai soggetti con chioma gialla o corteccia quasi assente) avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine, senza per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta. Le eventuali piante deperienti, ancora verdi e colpite da bostrico ma non ancora morte, individuate anche nel corso del cantiere di utilizzazione fanno parte del lotto in oggetto e dovranno essere acquistate dalla Ditta aggiudicatrice al medesimo prezzo di aggiudicazione previa assegnazione delle stesse da parte del Direttore delle operazioni di Taglio.

La Ditta si impegna ad utilizzare ed esibire dette piante ed eventuali piante esca entro le tempistiche stabilite dal presente Capitolato fino ad un quantitativo massimo di 500,00 mc

L'utilizzazione delle stesse potrà avvenire esclusivamente a seguito di autorizzazione al taglio da parte dell'Autorità Forestale.

Art. 3 La vendita del legname delle piante di cui all'art. 2 viene eseguita per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto.

Art. 4 Le piante vive da utilizzare (con esclusione delle piante secche o palesemente compromesse di cui all'art. 2 del presente capitolato) sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione del Veneto" e contraddistinto dalla sigla "RSPP e le due torri" in colore ROSSO.

B) CONSEGNA DEL BOSCO

- Art. 5 Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere provviste del certificato di idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.
- Art. 6 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, all'Ente proprietario.
- La consegna, effettuata dal direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà aver luogo:
- a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori l'area di intervento, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;
 - b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente Capitolato.

La Ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di idoneità forestale.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

- Art. 7 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di **€ 103,29**. Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.
- Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.
- Art. 9 L'aggiudicatario (e/o la Ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso al UO Servizi Forestali Ufficio di Vicenza competente per territorio e all'Ente della data di inizio lavori.
- Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

- Art. 10 L'utilizzazione riguarda TUTTE le piante di abete rosso colpite da bostrico morte in piedi, secche o palesemente compromesse che ricadono nelle particelle n° 9/13 secondo la planimetria allegata. I

tronchi devono essere allestiti ed esboscati fino al diametro minimo di 10cm. L'accatastamento del legname dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE nelle aree destinate dal Consorzio RSPP ed indicate in mappa. Lo stazionamento di detto materiale, se non scortecciato, non potrà avvenire oltre i termini stabiliti dal successivo art 18.

(Il legname di faggio schiantato o danneggiato durante le operazioni di taglio ed esbosco, dovrà essere esboscato ed accatastato e rimarrà comunque a disposizione dell'Ente venditore.)

- Art. 11 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante.
Nel corso dell'utilizzazione del legname aggiudicatario e/o la Ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.
- Art. 12 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di cui agli artt. 1 e 2, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della Ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'UO Servizi Forestali di Vicenza ed all'Ente venditore.
- Art. 12/BIS Nel caso la Ditta esecutrice rinvenisse piante con segni di attacco parassitario in corso ma ancora in fase vegetativa (chioma arrossata, fori di ingresso con corteccia ancora presente), dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore delle Operazioni di taglio, il quale provvederà a martellare le piante o ad individuare le stesse all'interno di specifiche Relazioni e/o Progetti di Taglio e ad inviarli all'UO Servizi Forestali Ufficio di Vicenza per la necessaria autorizzazione.
- Art. 13 L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale. Oltre ai tronchi di misura normale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i botoli e le sottomisure unicamente da piante non atte a fornire misure normali. In caso di inosservanza il materiale verrà computato come misura normale.
- Art. 14 E' vietato introdurre nella zona di imposto, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte del Servizio Forestale di Vicenza competente.
- Art. 15 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie di esbosco sgombri ed in condizioni del fondo tali da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte quanto sopra prescritto, tali interventi, nonché quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi eventualmente sul deposito cauzionale.
- Art. 16 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità o con terreno fortemente bagnato.

Art. 17 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la Ditta esecutrice dovrà attenersi.

Art. 18 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro **il 01/04/2023. Entro tale data dovranno essere rimosse e trasportate in segheria tutte le cataste di legname presenti nei piazzali all'imposto.** La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte dell'Ente venditore al UOF di Vicenza competente, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori. Entro tale data il legname dovrà essere allontanato dal comprensorio boschivo consortile.

Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVATO

Art. 19 La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi a step successivi. A tale scopo l'aggiudicatario e/o la Ditta esecutrice dei lavori dovrà concordare le date di misurazione con l'Ente venditore.

TUTTO il legname ricavato andrà misurato e computato al prezzo di aggiudicazione.

L'eventuale bio massa che dovesse risultare dalle lavorazioni, sarà misurata e venduta alla Ditta aggiudicataria al prezzo di 3€/Mc

Per "bio massa" si intendono quei tronchi che abbiano diametro alla mezzaria inferiore ai 12cm o che presentino gravi difetti o danneggiamenti tali da non essere adatti alla segazione.

Art. 20 La misurazione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

A corpo (stima planimetrica)

Misurazione: sul letto di caduta con cavalletto;

in catasta su piazzali con coeff. di conversione da valutare da parte del Direttore delle Operazioni di Misurazione;

pesata dell'autocarro e conversione in Volume legnoso lordo mediante campionamento

misurazione a metro stero dei camion destinati al trasporto

Sul volume lordo misurato si applicherà l'abbuono fisso (5%)
--

Art. 21 Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato. In fase di misurazione verrà fatta la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario solamente dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della relativa quietanza di pagamento

E) MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 22 L'atto di compravendita da stipularsi tra L'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname posto in vendita.

Art. 23 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori culturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguire la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obbiettivi citati nell'articolo 22 della L.R. 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 24 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purchè evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo. All'atto del collaudo l'Ente proprietario è tenuto a produrre apposita dichiarazione sugli adempimenti di cui agli articoli 23 e 27 del presente Capitolato.

Art. 25 A trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell'Ente proprietario, richiesta di collaudo, in carta legale, al UO Servizi Forestali Ufficio di Vicenza competente per territorio. In caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà del UO Servizi Forestali Ufficio di Vicenza competente procedere d'ufficio al collaudo della utilizzazione, senza alcun preavviso alle parti in causa.

Art. 26 Il collaudo sarà eseguito dal Dirigente del UO Servizi Forestali Ufficio di Vicenza competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo dovrà essere eseguito entro tre mesi dalla richiesta e non potrà essere fatto con il terreno coperto di neve.

Art. 27 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente Capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del valore complessivo del macchiatico del legname. Detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo.

Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo. Per lotti inferiori ai 200 mc. e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Dirigente del UO Servizi Forestali Ufficio di Vicenza competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente

venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dallo stesso UO Servizi Forestali.

- Art. 28 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
- Art. 29 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge o di recedere dal contratto, oltre che applicare una sanzione di € 500,00 per ciascuna violazione.
- Art. 30 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
- Art. 31 Tutte le spese connesse all'utilizzazione sono a carico dell'acquirente.
- Art. 32 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del UO Servizi Forestali Ufficio di Vicenza competente per territorio o suo delegato.
- Art. 33 Penalità.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alla tabella annessa alle PP. di Massima e di P.F., per le piante di diametro non superiore ai 20 cm. E a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli artt. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
 - In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
 - Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 18 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € **250,00** per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.

G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

Art. 34 Gestione della ramaglia:

- E' fatto divieto di asportare completamente la ramaglia al fine di non ridurre la fertilità del terreno. Ove possibile **dovrà essere concentrata**, secondo le curve di livello, evitando tuttavia cumuli di altezze elevate, al fine di favorire le eventuali operazioni di rimboschimento;
- Nel caso di impiego di harvester/forwarder la ramaglia dovrà essere distribuita lungo le vie di esbosco in modo da ridurre il costipamento e l'erosione del suolo.
- La ramaglia od il legname non idoneo all'uso commerciale, dovrà essere accatastato in luoghi divisi nettamente dalle cataste di legname destinato all'uso commerciale e nei luoghi destinati in fase di consegna.

Art. 35 Piante esca:

Nel caso dovessero essere decise da parte dell'autorità Forestale Regionale, in accordo con il Consorzio RSPP, l'allestimento di *piante esca* per la cattura massale del Bostrico, la Ditta aggiudicatrice dovrà allestire il legname e lasciarlo sul letto di caduta o concentrarlo in prossimità delle strade silvopastorali camionabili. Successivamente la Ditta si impegna ad asportare le piante dal bosco nel periodo compreso tra il 15.04.2023 e il 15.05.2023. Entro tale data dovranno essere rimosse tutte le piante dai piazzali all'imposto.

Il prezzo di aggiudicazione di detto materiale sarà pari al 50% del prezzo di aggiudicazione del lotto.

In caso di mancato rispetto dei termini di esbosco delle *piante esca*, verrà applicata una **penale pari ad € 250/giorno**).

Art. 36 Altre Prescrizioni:

Le superfici di deposito legname o materiale legnoso destinato a fini energetici, dovranno essere accuratamente ripulite al termine delle operazioni forestali. In caso contrario, tali operazioni saranno effettuate dal Consorzio RSPP con addebito delle spese alla Ditta acquirente, anche con eventuale incameramento del deposito cauzionale.

ROTZO, lì 24.10.2022

IL TECNICO COMPILATORE: Dott. For. TONDELLO Matteo (FIRMA DIGITALE)

Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO.....

SI APPROVA IL PRESENTE CAPITOLATO E SI RILASCI

LICENZA DI TAGLIO N.DEL.....